


**traduzione non  
ufficiale  
in attesa di traduzione  
a cura del Ministero  
di Giustizia**



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS  
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

PRIMA SEZIONE

**CAUSA SCUDERONI c. ITALIA**

*(Ricorso n. 6045/24)*

SENTENZA

Art. 3 e art. 8 • Obblighi positivi • Vita privata • Mancato adempimento da parte delle autorità del loro obbligo positivo di proteggere la ricorrente dalle violenze domestiche commesse dal suo ex compagno • Legislazione nazionale adeguata e proporzionata • Mancata diligenza particolare richiesta alle autorità • Mancanza di un approccio autonomo e proattivo e di una valutazione completa del rischio reale e immediato di violenza ricorrente • Problema specifico della violenza domestica non preso in considerazione • Mancato adempimento da parte dello Stato del proprio obbligo procedurale di garantire un trattamento adeguato delle violenze subite dalla ricorrente • Mancato adempimento da parte delle autorità del proprio obbligo di fornire una risposta proporzionata alla gravità dei fatti denunciati dalla ricorrente

Preparato dalla Cancelleria. Non vincola la Corte.

STRASBURGO

23 settembre 2025

*La presente sentenza diventerà definitiva alle condizioni di cui all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Essa può essere soggetta a modifiche formali.*



**Nella causa Scuderoni c. Italia,**

La Corte europea dei diritti dell'uomo (prima sezione), riunita in una camera composta da:

Ivana Jelić, *presidente*,  
Erik Wennerström,  
Raffaele Sabato, Frédéric  
Krenc,  
Davor Derenčinović,  
Alain Chablais, Artūrs  
Kučš, *giudici*,

e Ilse Freiwirth, *cancelliere di sezione*,

Vista:

la domanda (n. 6045/24) presentata contro la Repubblica italiana da una cittadina di tale Stato, Valentina Scuderoni («la ricorrente»), ha presentato alla Corte il 12 febbraio 2024 ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»),

la decisione di portare a conoscenza del governo italiano («il Governo») le violazioni degli articoli 3 e 8 della Convenzione,

le osservazioni delle parti,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 2 settembre 2025,  
emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

## INTRODUZIONE

1. La richiesta riguarda gli obblighi positivi derivanti dagli articoli 3 e 8 della Convenzione in un contesto di violenze e molestie subite dalla ricorrente nel 2018.

La ricorrente lamenta un ritardo nell'esame del suo ricorso da parte dei tribunali, nonché il rigetto da parte del tribunale civile della sua richiesta di ordinanza di protezione e l'inefficacia delle indagini penali. Essa sostiene che i tribunali interni non hanno valutato correttamente né il rischio di violenze fisiche e psicologiche a cui era esposta né la sua necessità di protezione.

Inoltre, la ricorrente lamenta, da un lato, l'assoluzione del suo ex compagno, pronunciata secondo lei perché il tribunale ha considerato gli atti di violenza domestica in questione come semplici litigi familiari a causa di stereotipi sessisti persistenti e, dall'altro, la decisione del pubblico ministero di non presentare ricorso in appello.

## I FATTI

2. La ricorrente è nata nel 1982 e risiede a Ladispoli. È stata rappresentata dall'avvocato M.T. Manente, avvocato a Roma.

SENTENZA SCUDERONI c.  
ITALIA

3. Il Governo è stato rappresentato dal suo agente, L. D'Ascia, avvocato dello Stato.

4. La ricorrente è avvocato. Dal suo matrimonio con G.C., nel 2012, è nato D. Nell'agosto 2017, la ricorrente e G.C. si sono separati, pur continuando a convivere nella stessa casa.

## I. IL PROCEDIMENTO CIVILE

5. Il 22 febbraio 2018, la ricorrente ha adito il tribunale di Civitavecchia (di seguito «il tribunale»), ai sensi degli articoli 316, 317 *bis* e 337 *ter* del codice civile, per denunciare i maltrattamenti che affermava di subire, anche in presenza del figlio, da parte di G.C. La ricorrente accusava G.C. di aver minacciato di rovinarle la vita e di portarle via il figlio, di denigrarla come madre e come donna, di impedirle l'accesso ad alcune parti della casa, di spostare continuamente i suoi effetti personali e di minacciarla di gettare tutte le sue cose, compresi i vestiti, in strada.

6. La ricorrente sosteneva che G.C., «mettendo in atto una vera e propria strategia di destabilizzazione all'interno della casa», la costringeva a rimanere sveglia la notte tenendo una luce puntata su di lei, la accusava ingiustamente di comportamenti immaginari, la denigrava e la maltrattava psicologicamente, provocandole uno stato di forte ansia e instabilità emotiva.

7. La ricorrente chiedeva al tribunale di attribuirle il godimento dell'abitazione familiare, di ordinare una valutazione delle capacità genitoriali di G.C., di stabilire la residenza principale del bambino con lei, nell'abitazione familiare, e di concedere a G.C. il diritto di visita.

8. L'udienza è stata fissata per il 29 novembre 2018, nove mesi dopo.

9. Il 18 giugno 2018, la ricorrente si è rivolta al tribunale per ottenere un'udienza a breve termine. Nella sua richiesta, descriveva le violenze psicologiche e fisiche di cui si diceva vittima e presentava referti medici e copie delle denunce penali che aveva presentato.

10. L'11 luglio 2018, la ricorrente si è rivolta al tribunale per ottenere una misura di protezione ai sensi dell'articolo 342 *bis* del codice civile. Alla sua richiesta ha allegato copia delle denunce che aveva presentato e delle perizie mediche che erano state redatte su di lei, nonché prove provenienti dall'indagine penale in corso. L'udienza è stata fissata per il 24 luglio 2018.

11. Il 26 luglio 2018, il tribunale ha respinto la richiesta di protezione presentata dalla ricorrente sulla base del fatto che le principali accuse da lei mosse riguardavano fatti – episodi di privazione del sonno, minacce, violenza verbale e fisica, allontanamento di suo figlio senza il suo consenso - che avevano avuto luogo solo in presenza di G.C., il quale negava tutte le accuse mosse contro di lui, affermando che la ricorrente aveva

SENTENZA SCUDERONI c.  
ITALIA

comportamenti irrazionali e aveva prodotto copia delle denunce e dei ricorsi che aveva presentato dinanzi alle giurisdizioni competenti.

Il tribunale ha inoltre rilevato che erano pendenti due procedimenti relativi all'affidamento del minore. Constatando che le versioni delle parti erano contraddittorie, ha ritenuto necessaria un'indagine approfondita, comprendente una perizia psicologica e un'indagine socio-ambientale sulla famiglia. L'udienza sull'affidamento del minore è stata fissata per il 20 agosto 2018.

12. Lo stesso giorno, la ricorrente ha chiesto ai servizi sociali di intervenire e di aiutarla a gestire i suoi contatti con G.C. Non ha ricevuto alcuna risposta.

13. Il 6 agosto 2018, la ricorrente ha presentato ricorso contro la decisione del 26 luglio (paragrafo 11 sopra). L'udienza è stata fissata per il 28 settembre.

14. Il 10 agosto 2018, l'assistente sociale incaricata di valutare la situazione del minore ha chiesto al procuratore di adottare misure urgenti per proteggere l'interessato, data la difficile situazione in cui lo poneva il conflitto tra i suoi genitori.

15. All'udienza del 20 agosto 2018, il tribunale ha confermato l'affidamento congiunto di D. Ha stabilito la residenza familiare presso la ricorrente, ha concesso all'interessata il godimento esclusivo della casa familiare con il minore, ha stabilito un calendario provvisorio che fissava i diritti di visita di G.C. e ha ordinato una perizia riguardante la ricorrente, G.C. e il minore.

## II. LA DENUNCIA PER SOTTRAZIONE

16. In data non precisata, G.C. ha presentato una denuncia penale contro la ricorrente, accusandola di aver rapito D.

17. Il 9 aprile 2019, il pubblico ministero ha chiesto l'archiviazione del caso.

18. Ritenendo che G.C. mirasse esclusivamente a screditare le competenze genitoriali della ricorrente, il giudice delle indagini preliminari («G.I.P.») ha archiviato la denuncia dopo aver rilevato che l'interessata informava sistematicamente G.C. del luogo in cui si trovava il bambino, escludendo così qualsiasi responsabilità penale a suo carico.

## III. IL PROCEDIMENTO PENALE

19. Il 26 marzo 2018, di fronte all'aggravarsi dei comportamenti violenti nei suoi confronti, la ricorrente ha presentato una denuncia al procuratore di Roma.

20. Nella denuncia, la ricorrente sosteneva che la sua sicurezza e quella di suo figlio erano compromesse dalla violenza continua che diceva di subire da parte di G.C. Affermava di essere quotidianamente sottoposta, in presenza del bambino, a insulti e umiliazioni quali: «Sei disgustosa, sei una perdente», «Sei una persona disabile che sa solo fare l'avvocato», «Mi chiedi gli alimenti con i soldi che tu

SENTENZA SCUDERONI c.  
ITALIA

Guadagni?», «Sei pazza», «Sei sporca». Inoltre, accusava G.C. di averla minacciata più volte di limitare i suoi diritti genitoriali e di aver dichiarato a questo proposito che era una cattiva madre perché troppo concentrata sulla sua carriera e quindi inadatta ad assumere il suo ruolo di madre. Sosteneva inoltre che G.C. le impediva di trascorrere del tempo con il figlio quando non lavorava, portando il bambino con sé senza avvisarla e senza il suo consenso, il che, secondo lei, aveva l'effetto di limitare concretamente i suoi diritti genitoriali e di mantenerla in uno stato di costante paura e angoscia nei confronti del figlio. Affermava inoltre che G.C. la costringeva a svuotare continuamente cassetti e armadi perché, secondo lui, le sue cose si trovavano nella «sua parte della casa», che, secondo lei, lui insisteva nel dividere in due parti uguali. Sosteneva che

G.C. minacciava di gettare tutte le sue cose in strada e le impediva di dormire esponendola per tutta la notte a luci intense e al rumore incessante dei videogiochi sul cellulare, e in particolare tenendo le luci accese per impedirle di riposare prima di importanti impegni professionali. Una volta, aggiungeva, G.C. l'aveva fatta cadere dal letto spingendola e aveva registrato la sua reazione; un'altra volta, lei si era chiusa a chiave nella camera del loro bambino e lui aveva bussato alla porta senza sosta.

21. Nella sua denuncia, la ricorrente sosteneva inoltre di ricevere continuamente messaggi telefonici da G.C., che questi la molestasse modificando continuamente gli accordi che avevano concordato riguardo alla vita quotidiana del loro figlio e che tali cambiamenti inopportuni fossero fonte di ansia e paura per suo figlio e per lei stessa. Sosteneva che

G.C. l'aveva avvertita che avrebbe utilizzato ogni dettaglio come prova della sua inadeguatezza come madre. Lo accusava inoltre di aver puntato su di lei il suo telefono in modalità video o foto, di essersi collegato illegalmente ai suoi account di posta elettronica personali e professionali, di aver consultato le comunicazioni che aveva avuto con i suoi avvocati e di aver installato telecamere in casa per sorvegliare i suoi movimenti.

22. Il reato penale (*notitia criminis*) è stato iscritto nel registro dei reati solo due mesi dopo, il 9 maggio 2018, dopodiché è stata avviata un'indagine.

23. La ricorrente ha completato la sua denuncia il 27 aprile 2018. Essa sosteneva che

G.C. aveva violato gli accordi relativi al figlio portandolo nuovamente con sé senza il consenso della ricorrente, e tale situazione le aveva causato un tale stato di ansia da costringerla a consultare un medico.

24. Il 29 aprile 2018, quando G.C. tornò a casa con il figlio e la ricorrente lo informò della sua decisione di partire con il bambino per alcuni giorni, lui chiuse a chiave la porta del balcone della loro camera per impedirglielo. Poi la afferrò violentemente per i capelli scuotendola e le provocò lesioni alle vertebre cervicali e alle spalle.

SENTENZA SCUDERONI c.  
ITALIA

25. La ricorrente ha chiamato i gendarmi per chiedere aiuto e ha lasciato la casa familiare con il figlio minorenne.

26. Si è recata al pronto soccorso dell'ospedale di Ladispoli, dove le è stato diagnosticato un «trauma cervicale e scapolare» con un'incapacità lavorativa totale di cinque giorni, successivamente prorogata di altri sette giorni.

27. Il 2 maggio 2018, la ricorrente ha presentato una nuova denuncia in cui sosteneva che C.G. non aveva riportato il bambino come previsto. Affermava inoltre di essere vittima di maltrattamenti e di essere stata aggredita il 29 aprile 2018.

28. Il 14 maggio 2018, la ricorrente è tornata a casa con suo figlio.

29. Il 23 maggio 2018, gli insegnanti del bambino hanno segnalato alla ricorrente un cambiamento radicale nel comportamento di suo figlio, che aveva tirato i capelli a un compagno di classe.

30. In risposta a tali comportamenti, la ricorrente lasciò l'abitazione familiare il 25 maggio 2018 insieme al figlio e si trasferì a casa della madre. Informò G.C. della sua decisione tramite il suo avvocato.

31. G.C. ha quindi sporto denuncia per sottrazione di minore (paragrafo 16 sopra).

32. Il 28 e il 31 maggio 2018, la ricorrente ha presentato due nuove denunce in cui affermava di essere stata aggredita il 29 aprile, di essere stata costretta a trasferirsi con suo figlio a casa di sua madre e di essere bersaglio di continue telefonate e pressioni affinché si facesse carico da sola del pagamento degli alimenti dovuti per il figlio D. Sosteneva inoltre che G.C. voleva costringerla a riacquistare la sua quota della casa familiare a un prezzo superiore al suo valore reale di mercato e che la minacciava di continue violenze in caso di rifiuto. Riferiva inoltre che, dal suo ritorno a casa con il figlio, G.C. aveva istituito una divisione rigida e severa degli spazi e del tempo trascorso con il bambino, arrivando a impedire ogni contatto tra lei e il figlio quando era sotto la sua custodia. Lo accusava in particolare di averle strappato il bambino dalle braccia, di aver spostato ripetutamente i suoi effetti personali da una stanza all'altra, di aver limitato la sua libertà di movimento all'interno della casa tenendola sotto chiave, di averle rivolto insulti e di aver modificato unilateralmente e improvvisamente le modalità di custodia.

33. In giugno 2018, la ricorrente se si recò al centro anti violenza «Differenza Donna». Basandosi sui protocolli S.A.R.A. (*Spousal Assault Risk Assessment*) (cfr. *Kurt c. Austria* [GC], n. 62903/15, § 101, 15 giugno 2021) e I.S.A. (*Increasing Self Awareness*), lo psicologo specializzato nella valutazione dei rischi di violenza di genere ha confermato la necessità di adottare con urgenza misure restrittive nei confronti di G.C. e misure di protezione a favore della ricorrente.

34. Il 30 giugno 2018, la ricorrente ha presentato una nuova denuncia per violazione del suo diritto di visita. Ha sostenuto che G.C. aveva prelevato il loro

SENTENZA SCUDERONI c.  
ITALIA

figlio a scuola e che lei non era più riuscita a mettersi in contatto con il bambino.

35. Il 5 luglio 2018, la ricorrente, che aveva perso molto peso, circa dieci chilogrammi, è stata visitata da un medico. Questi ha constatato che soffriva di un disturbo d'ansia generalizzato, accompagnato da insonnia terminale, che ha attribuito alla «separazione altamente conflittuale che stava attraversando con il suo partner convivente». Nella sua relazione medica, il medico riferiva sintomi quali tachicardia, sensazione di soffocamento, parestesia degli arti, perdita di appetito e gravi disturbi del sonno.

36. Nel corso dell'indagine, diversi testimoni hanno dichiarato di confermare le ripetute violenze di cui la ricorrente si diceva vittima. In particolare, hanno affermato che l'interessata si trovava in una situazione di disagio, che riceveva messaggi che a loro avviso costituivano molestie e che i comportamenti denunciati avevano evidenti ripercussioni sul suo stato fisico e psicologico.

37. L'11 luglio 2018, il pubblico ministero ha deciso di chiudere le indagini preliminari e, il 27 febbraio 2019, ha rinviato a giudizio G.C. per maltrattamenti in famiglia, molestie, aggressione e tentata estorsione (tutti aggravati dalla presenza di un minore e dal contesto di convivenza degli interessati). L'udienza è stata fissata per il 13 maggio 2020 davanti al tribunale di Civitavecchia.

38. La ricorrente si è costituita parte civile alla prima udienza, il 13 maggio 2020. Il procedimento penale è durato quattro anni e sono stati nominati successivamente quattro diversi giudici.

39. Il 27 gennaio 2021, la ricorrente è stata ascoltata e ha esposto la sua versione dei fatti in modo dettagliato. Ha descritto gli insulti, le denigrazioni, il controllo coercitivo costante, le molestie, comprese le violenze fisiche e le molestie telefoniche, che accusava G.C. di averle inflitto, nonché le manovre che, secondo lei, G.C. utilizzava per ostacolare la routine quotidiana del loro bambino. Ha riferito di ripetute minacce tramite SMS, persecuzioni costanti e sofferenze, alimentate, secondo lei, dal timore che G.C. limitasse i suoi diritti genitoriali e dalla prolungata incertezza giuridica in cui affermava di essersi trovata per più di sei mesi, sei mesi durante i quali, affermava, non aveva beneficiato di alcuna protezione legale ed era stata costretta a lasciare la casa familiare con il figlio.

40. Il tribunale ha ritenuto ammissibili le dichiarazioni dei testimoni ascoltati nel corso dell'indagine preliminare e ha proceduto all'audizione di diversi testimoni, i quali hanno dichiarato che la ricorrente si trovava in uno stato di angoscia e paura e aveva ricevuto messaggi incessanti, e descrissero in particolare l'effetto che l'aggressione del 29 aprile 2018 aveva avuto sulla persona interessata.

41. Nella sua deposizione, la psicologa dell'associazione «Differenza Donna» ha dichiarato che con il suo comportamento abusivo, G.C. aveva causato

danni psicologici ed emotivi alla ricorrente. Ha riferito di minacce persistenti, denigrazione, ripetute umiliazioni e ha descritto la ricorrente come una persona in preda all'ansia e alla paura. Ha affermato che G.C. esercitava un controllo costante sulla ricorrente, la molestava e cercava di screditarla sia sul piano professionale che nel suo ruolo di madre. Ha anche riferito di tattiche di privazione del sonno, che consistevano in particolare nel tenere le luci accese durante la notte per impedire all'interessata di riposare prima di importanti impegni professionali. Ha inoltre descritto continui abusi verbali e una sistematica manipolazione psicologica, che secondo lei portavano la ricorrente a sentirsi intrappolata e impotente.

42. I testimoni della difesa hanno presentato i fatti come un semplice conflitto tra ex partner.

43. Con sentenza del 22 giugno 2023, il tribunale ha assolto G.C.

44. Per quanto riguarda l'accusa di maltrattamenti, il tribunale, dopo aver qualificato gli atti di G.C. come *dispetti*, ha ritenuto che, nel loro insieme, gli elementi del fascicolo non fossero sufficienti a dimostrare con il grado di certezza richiesto gli elementi costitutivi del reato perseguito. Infatti, secondo il tribunale, il reato di maltrattamenti all'interno della famiglia implicava una condotta abituale caratterizzata da una serie di atti penalmente rilevanti volti a ledere l'integrità fisica o morale della vittima e a infliggerle sofferenze continue, atti che, aggiungeva, dovevano avere carattere sistematico e rendere la convivenza particolarmente dolorosa, distinguendosi così da atti isolati o occasionali. Egli rilevava che i comportamenti di G.C. si erano protratti per un periodo di circa nove mesi, caratterizzato da un deterioramento irreversibile dei rapporti all'interno della coppia, ma osservava che gli atti di maltrattamento denunciati si limitavano a rare occasioni e consistevano in particolare in insulti e critiche severe che non rivelavano l'intenzione di sottoporre la vittima a sofferenze continue. Riteneva che la ricorrente non fosse stata ridotta a uno stato di sottomissione psicologica e che i comportamenti di G.C. sembrassero piuttosto motivati dal risentimento dovuto alla fine della sua relazione con l'interessata e dalle tensioni legate alla custodia del figlio e alla loro convivenza forzata nella casa familiare.

Il tribunale ha ritenuto che mancasse anche l'elemento morale del reato. Riteneva infatti che il ripetersi dei comportamenti sgradevoli di G.C., come la registrazione di immagini e conversazioni, fosse volta a infastidire la vittima piuttosto che a stabilire un sistema di dominio e vessazione, e che tali comportamenti, sebbene oggettivamente molesti, si inserivano in un contesto di forte contenzioso ed erano legati al tentativo dell'imputato di proteggersi o di prepararsi a eventuali controversie civili o penali.

Il tribunale ha inoltre considerato i comportamenti dell'imputato, in particolare le accuse di carrierismo e le critiche alle capacità genitoriali della vittima, più come espressioni di un conflitto e di risentimento che come atti sistematici di maltrattamento.

45. Per quanto riguarda l'accusa di molestie, il tribunale ha affermato che durante il periodo di convivenza forzata la vittima aveva vissuto un profondo stato di sofferenza emotiva, come confermato dai testimoni, ma che, da quando tale convivenza era terminata, il comportamento di G.C. non poteva più essere tecnicamente considerato come costituente minacce o molestie.

46. Per quanto riguarda l'accusa di estorsione, il tribunale è giunto alla conclusione che le azioni di G.C. volte a costringere la ricorrente ad acquistare la sua quota della casa familiare a un prezzo superiore a quello di mercato e a rinunciare al suo assegno di mantenimento non potevano essere considerate esplicitamente vietate dalla legge. Ha aggiunto che l'imputato aveva il diritto di risiedere nella casa di famiglia e che, di conseguenza, l'intenzione di tornare nella casa di famiglia espressa da

G.C. non poteva essere qualificata come una minaccia contraria alla legge.

47. Infine, per quanto riguarda l'accusa di lesioni personali, il tribunale ha ritenuto fin dall'inizio che G.C. non avesse negato l'esistenza di un contatto fisico tra lui e la ricorrente il 29 aprile 2018. Ha tuttavia spiegato che il clima di forte conflittualità che regnava tra le parti richiedeva un elevato grado di credibilità e di dettaglio nelle loro dichiarazioni, nonché una grande coerenza negli elementi addotti a sostegno dei fatti allegati. A suo avviso, tuttavia, nella causa in esame non erano stati raggiunti i livelli richiesti: riteneva infatti che la dinamica dei comportamenti reciproci non fosse stata esposta in modo dettagliato e che l'affermazione della ricorrente secondo cui G.C. le aveva tirato violentemente i capelli non fosse stata confermata dai medici che avevano constatato l'esistenza di un trauma cranico-cervicale e scapolare, trauma che, a suo avviso, non era specificamente imputabile al comportamento denunciato dalla ricorrente. Di conseguenza, era giunto alla conclusione che era impossibile stabilire con certezza la responsabilità di G.C.

48. La ricorrente ha chiesto al procuratore di presentare ricorso ai sensi dell'articolo 572 del codice penale.

49. Il 13 ottobre 2023, il procuratore ha respinto la richiesta della ricorrente sostenendo che, sebbene riprovevoli, le azioni di G.C. non potevano, a suo avviso, essere qualificate come molestie o comportamento prepotente. Egli riteneva infatti che tali comportamenti fossero motivati da pregiudizi sul ruolo della donna e dal desiderio di vendetta nei confronti del successo professionale della vittima. Riteneva inoltre che la sofferenza emotiva subita dalla vittima fosse legata alle difficoltà che quest'ultima aveva dovuto affrontare a seguito della separazione e agli ostacoli che aveva incontrato per quanto riguarda l'affidamento del figlio, ma che ciò non

non era sufficiente per configurare i reati di maltrattamento e molestia ai sensi degli articoli 572 e 612 *bis* del codice penale. Per quanto riguarda le lesioni fisiche che la ricorrente affermava di aver subito, esso indicava, da un lato, che anche se le dichiarazioni di alcuni testimoni confermavano il racconto della vittima, la quale affermava di essere stata aggredita fisicamente dall'imputato, il referto medico non aveva confermato una significativa perdita di capelli e, dall'altro, che il fatto che il referto medico non menzionasse un'ampia zona del cuoio capelluto priva di capelli impediva di provare oltre ogni ragionevole dubbio l'esistenza di un reato.

50. Il 30 dicembre 2023, la ricorrente ha rinunciato a presentare ricorso solo in sede civile.

## IL QUADRO GIURIDICO E LA PRATICA PERTINENTI

### I. IL REGIME GIURIDICO INTERNO

51. Le disposizioni di diritto civile e penale rilevanti in materia di violenza domestica sono esposte nelle sentenze *Landi c. Italia* (n. 10929/19, §§ 47-49, 7 aprile 2022) e *De Giorgi c. Italia* (n. 23735/19, §§ 35-37, 16 giugno 2022).

52. Gli articoli 316, 317 bis e 337 *ter* del codice civile italiano riguardano la tutela dei rapporti familiari del minore, garantendo l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, il diritto degli ascendenti di intrattenere rapporti significativi con i propri nipoti e il diritto del minore di mantenere rapporti equilibrati con entrambi i genitori e le rispettive famiglie.

53. Le altre disposizioni pertinenti del codice civile in vigore all'epoca dei fatti recitano quanto segue:

#### **Titolo IX *bis* – Ordini di protezione**

##### **Articolo 342 *bis* – Misure di protezione contro gli abusi familiari**

«Quando il comportamento del coniuge o del convivente causa un grave pregiudizio all'integrità fisica o morale o alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice può (...), con un'ordinanza, adottare una o più delle misure di cui all'articolo 342 *ter*».

##### **Articolo 342 *ter* – Contenuto delle misure di protezione**

«Con l'ordinanza [adottata in applicazione dell']articolo 342 *bis*, il giudice ordina al coniuge o al convivente che ha tenuto il comportamento lesivo di cessare tale comportamento e decide [il suo] allontanamento dalla casa familiare (...) [vietandogli], se necessario, di avvicinarsi ai luoghi frequentati abitualmente dalla parte ricorrente, in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, nonché al domicilio di altri parenti o altre persone e [di avvicinarsi] agli istituti scolastici dei figli della coppia, salvo che la persona debba frequentare tali luoghi per motivi professionali (...)

Con la stessa ordinanza, il giudice (...) stabilisce la durata della misura di protezione (...) che, in ogni caso, non può superare i sei mesi e può essere prorogata, su richiesta

SENTENZA SCUDERONI c.  
ITALIA

della parte ricorrente, solo se sussistono motivi gravi e per il tempo strettamente necessario.

(...) In caso di difficoltà nell'esecuzione di tale misura, il giudice può emettere un'ordinanza che prescriva le misure di attuazione più appropriate, compreso [l'intervento] delle forze dell'ordine e [dei servizi sanitari].

54. Il decreto legislativo n. 149/2022 prevede che, nei procedimenti familiari in cui siano contestati fatti di violenza domestica o di genere, siano garantite adeguate misure di salvaguardia e protezione, ai sensi dell'articolo 473 *bis.70* e seguenti del codice di procedura civile italiano.

In conformità con la Convenzione di Istanbul, il decreto legislativo riguarda tutti gli atti di violenza fisica, economica o psicologica inflitti da una delle parti all'altra o ai figli minorenni. Ai sensi dell'articolo 473 *bis.42*, comma 1, del codice di procedura civile italiano, il giudice può ridurre della metà i termini, assicurando che tutti gli atti previsti siano compiuti senza indugio.

È prevista una procedura prioritaria per le cause familiari che comportano accuse di violenza, anche se i fatti non costituiscono reati penali, in particolare nei casi che riguardano l'affidamento di un minore o una separazione per colpa, anche in assenza di denuncia o in caso di prescrizione.

Fin dalle prime fasi, il giudice valuta la credibilità delle accuse per adeguare le misure provvisorie. Il pubblico ministero interviene attivamente nei casi di autorità parentale e obbligatoriamente nei procedimenti di separazione, divorzio, affidamento, presentando i risultati di eventuali indagini penali.

La parte che denuncia violenze deve menzionare negli atti introduttivi l'esistenza di procedimenti in corso e allegare i documenti pertinenti (verbali, testimonianze, ecc.).

Il giudice può raccogliere d'ufficio documenti o qualsiasi altro mezzo di prova, interrogare liberamente le parti, ascoltare parenti o vicini, o nominare un esperto per proteggere la vittima e i figli (art. 473 *bis.44*).

Se emergono elementi di violenza, anche in fase preliminare, il giudice deve adottare le misure necessarie, compreso l'intervento dei servizi sociali e la supervisione del diritto di visita, senza compromettere la sicurezza delle vittime. Tali misure sono quelle previste dall'articolo 473 *bis.70*.

L'articolo 473 *bis.40* consente di adire direttamente il giudice in caso di violenza, indipendentemente dal fatto che sia stata avviata o meno una procedura di separazione o di affidamento. La richiesta deve contenere elementi di prova, elementi finanziari e tutti i documenti relativi a eventuali procedimenti precedenti.

Il giudice può quindi accelerare il procedimento, ridurre i termini, ordinare l'audizione di testimoni, ottenere documenti pubblici o nominare un esperto. Se la richiesta è fondata, emette ordinanze di protezione.

SENTENZA SCUDERONI c.  
ITALIA

Ai sensi dell'articolo 473 *bis.70*, un'ordinanza può rimanere valida fino a un anno e includere il divieto di comportamenti violenti, l'allontanamento dalla casa familiare o il divieto di avvicinarsi alla vittima.

## II. DIRITTO E PRATICA INTERNAZIONALI

55. Le disposizioni pertinenti del diritto internazionale sono esposte nella sentenza *Landi* (citata sopra, §§ 50-52).

56. Le disposizioni pertinenti della Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica («Convenzione di Istanbul») sono citate nelle sentenze *Kurt* (citata sopra, § 75-86), *Landi* (citata sopra, § 52) e *De Giorgi* (citata sopra, § 40). Tale Convenzione è entrata in vigore per l'Italia il 1° agosto 2014.

57. Una parte dei passaggi rilevanti della relazione di valutazione di riferimento sull'Italia, redatta il 3 gennaio 2020 dal Gruppo di esperti del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO), organo indipendente specializzato incaricato di vigilare sull'attuazione, da parte delle Parti, della Convenzione di Istanbul (*Landi*, citato sopra, §§ 53-54), è riassunta nelle sentenze *I.M. e altri c. Italia* ( n. 25426/20, § 73, 10 novembre 2022) e *M.S. c. Italia*, n. 32715/19, § 85, 7 luglio 2022.

58. Ai fini del presente caso, i passaggi pertinenti di tale relazione recitano quanto segue (note a piè di pagina omesse):

### **I. Obiettivi, definizioni, uguaglianza e non discriminazione, obblighi generali**

(...)

### **C. Definizioni (articolo 3)**

(...)

10. Il paragrafo b dell'articolo 3 della Convenzione di Istanbul definisce la violenza domestica come «gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o della casa o tra ex o attuali coniugi o partner attuali, indipendentemente dal fatto che l'autore del reato condivida o abbia condiviso la stessa dimora con la vittima». Sebbene questa definizione sia neutra dal punto di vista del genere e comprenda quindi la violenza tra partner intimi e la violenza intergenerazionale, il paragrafo 1 dell'articolo 2 della Convenzione richiede che le disposizioni relative alla violenza domestica siano applicate in una prospettiva di genere. In applicazione delle disposizioni pertinenti del capitolo V della convenzione, gli atti di violenza domestica devono essere considerati reati penali per i reati descritti in tale capitolo. Data la gravità della violenza domestica, l'articolo 46 della convenzione richiede che il fatto che il reato sia stato commesso nei confronti di un ex o attuale coniuge o partner, da un membro della famiglia, da una persona che convive con la vittima o da una persona che ha abusato della propria autorità possa comportare una pena più severa, sia come circostanza aggravante sia come elemento costitutivo del reato.

SENTENZA SCUDERONI c.  
ITALIA

11. In Italia, la violenza domestica è considerata un reato penale ai sensi dell'articolo 572 del codice penale. Tale disposizione considera reato penale i «maltrattamenti in famiglia», che si applicano al comportamento di «chiunque (...) maltratti una persona della famiglia o, in ogni caso, una persona che convive con essa, o una persona sotto la sua autorità o affidatale per motivi di istruzione, formazione, cura, sorveglianza o custodia, o per l'esercizio della sua professione o mestiere". Il reato è generalmente interpretato come applicabile anche agli ex coniugi e ai partner, indipendentemente dalla convivenza. Secondo la giurisprudenza pertinente dei tribunali italiani, affinché un comportamento violento possa essere qualificato come maltrattamento, deve essere caratterizzato dalla sistematicità del comportamento violento e dall'intenzione criminale di causare un danno fisico e/o psicologico alla vittima e/o di ledere la sua dignità. I maltrattamenti sono quindi considerati un reato di natura abituale e sono perseguibili *d'ufficio*. Quando non è possibile dimostrare la sistematicità del comportamento violento, l'autore può essere ritenuto responsabile di altri reati quali lesioni personali (articolo 581 del codice penale), lesioni personali (articolo 582 del codice penale) e minacce (articolo 612 del codice penale), che possono essere perseguiti *ex parte* e rientrano nella competenza dei tribunali di grado inferiore (giudice di pace).

12. Secondo la definizione di violenza domestica fornita dalla Convenzione di Istanbul, la ripetizione di atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica non è una caratteristica essenziale della violenza. Solo per alcuni reati descritti nel capitolo V della Convenzione, come la violenza psicologica e le molestie, la violenza è qualificata dalla natura ripetitiva del comportamento. Nel corso della sua valutazione, il GREVIO ha individuato diverse questioni relative alla definizione di maltrattamento come reato abituale che desidera sottoporre all'attenzione delle autorità. Una questione riguarda le conseguenze di tale definizione sull'interpretazione da parte dei tribunali dell'articolo 572 del codice penale. Un'altra riguarda le ripercussioni di tale definizione sul lavoro investigativo delle autorità di contrasto.

13. Per quanto riguarda la prima di queste questioni, recenti studi di casi hanno messo in luce le ragioni addotte dai tribunali per escludere la qualificazione di maltrattamento di un comportamento offensivo. Tali studi hanno rivelato che il carattere abituale della condotta era escluso nei seguenti casi: (1) quando il comportamento violento ripetitivo si è verificato per un breve periodo di tempo, ad esempio perché la relazione intima è durata solo per poco tempo; (2) quando la violenza segnalata si è verificata alla fine di una relazione e non è stata preceduta da alcuna denuncia, essendo quindi attribuita a uno "stato di rabbia" occasionale; e (3) più frequentemente, quando la vittima non è stata ridotta a una forma di sottomissione passiva a causa della violenza. Per quanto riguarda quest'ultimo caso, la ricerca ha rivelato che ogni volta che la vittima ha dimostrato la sua capacità di resistere e reagire alla violenza, si tende a ridurre la violenza a una situazione di conflitto all'interno della coppia. Al contrario, quando gli autori dominano e controllano la vittima, vengono riconosciuti colpevoli di maltrattamenti.

14. Pur riconoscendo che i risultati delle ricerche sopra citate si riferiscono alle pratiche di un numero limitato di tribunali e non possono essere generalizzati, il GREVIO osserva che pratiche simili sono state segnalate come diffuse da numerose ONG femminili. Il GREVIO è estremamente preoccupato dal fatto che la qualificazione della violenza da parte dei tribunali come violenza domestica possa dipendere dalla capacità della vittima di «tollerare» la violenza, sia sopportando anni di relazioni violente senza sporgere denuncia, sia cavandosela da sola. Questo tipo di interpretazione può oscurare la natura della violenza domestica nei confronti delle donne.

SENTENZA SCUDERONI c.  
ITALIA

come una violazione dei loro diritti umani che la società non dovrebbe tollerare in nessun caso.

15. La seconda questione rilevante che deriva dalla qualificazione della violenza domestica come reato abituale è la centralità delle indagini ai fini della distinzione tra maltrattamenti ed episodi isolati di violenza che non possono essere attribuiti a un modello di comportamento abusivo. Solo indagini approfondite che non si limitino all'ultimo episodio violento, ma che cerchino di ricostruire lo schema di violenza così come si è svolto prima della denuncia, possono sostenere accuse penali fondate per maltrattamenti. In questo ambito, le ricerche basate sullo studio della giurisprudenza dei tribunali di Bologna e Catania hanno dimostrato che le indagini sono «lungi dall'essere approfondite» e che le vittime vengono ascoltate solo in una minoranza di casi. In un campione di 119 casi respinti da uno di questi tribunali, "le indagini di polizia [si interrompevano] spesso dopo aver identificato la persona indagata e ottenuto una piccola quantità di informazioni. In circa un terzo dei casi [sono state riscontrate] tracce di indagini condotte dalla procura; la vittima è stata ascoltata in poco più di un caso su cinque". Le conseguenze per la vittima della diversa qualificazione della violenza come unico reato di maltrattamento o come una serie di reati minori distinti sono considerevoli. Quando le prove a sostegno dell'accusa di violenza domestica della vittima sono insufficienti, quest'ultima non può richiedere ordinanze di divieto e di protezione riservate alle vittime di maltrattamenti e le forze dell'ordine non possono esercitare i loro poteri per porre fine a tali violenze, come ad esempio arrestare l'autore in flagrante. La ricerca ha anche messo in luce l'impatto di tale caratterizzazione sull'esito del procedimento penale. I tassi di rigetto erano molto più elevati (oltre il 90%) dinanzi a un giudice di pace che dinanzi a un tribunale penale, in parte perché i procedimenti dinanzi a tale giudice possono essere interrotti a seguito del ritiro della denuncia da parte della vittima. «L'esito del procedimento, in assenza di un giudice di pace, [era] leggermente più favorevole alla donna: poco meno di una donna su due [ha ottenuto] una condanna».

16. Il GREVIO sottolinea quindi l'importanza di una risposta tempestiva da parte degli organismi pubblici nelle indagini sulle denunce di violenza domestica, basata su una buona comprensione della natura e dei cicli della violenza nelle relazioni intime. Il GREVIO ricorda che l'obbligo di diligenza previsto dall'articolo 5 della Convenzione costituisce uno dei principi fondamentali della Convenzione stessa e dovrebbe quindi sostenere l'attuazione da parte degli Stati parti di tutti i loro obblighi ai sensi della Convenzione. In conformità con tale principio, gli Stati parti sono tenuti a organizzare la loro risposta alla violenza contro le donne prevenendo, indagando, punendo e offrendo riparazione alle vittime. La gravità della violenza domestica e il dovere delle autorità italiane di perseguire *d'ufficio* il reato di maltrattamento rendono tale risposta obbligatoria. È inoltre essenziale incoraggiare le vittime a denunciare la violenza. In caso contrario, sarebbe ingiustificabile lasciare alla vittima l'onere di spiegare perché non ha sporto denuncia prima e respingere i casi di violenza per mancanza di indagini approfondite e/o di audizioni della vittima.

(...)

17. I casi di studio sopra citati hanno inoltre rivelato la persistenza di stereotipi nelle decisioni dei tribunali sui casi di violenza domestica e la loro tendenza a «ridurre la violenza nelle relazioni intime a un conflitto: considerare *a priori* entrambe le parti responsabili della violenza, (...), ignorando il differenziale di potere creato dal ricorso alla violenza stessa (...). È stata inoltre [identificata] una tendenza a dare credito agli stereotipi e alle credenze comuni che considerano una relazione intima come intrinsecamente basata sulla sottomissione/superpotere, sulla possessività; a

supporte automaticamente che una moglie/partner che si avvia alla separazione sia una donna che cerca vendetta, risarcimento e punizione del proprio partner".

(...).

19. Al fine di incoraggiare la denuncia della violenza domestica nei confronti delle donne e di far sapere che la società condanna tale violenza come forma di discriminazione nei confronti delle donne e violazione dei loro diritti fondamentali, il GREVIO esorta vivamente le autorità italiane a garantire che le disposizioni giuridiche relative al reato di maltrattamenti in famiglia siano applicate tenendo conto della dimensione di genere della violenza domestica nei confronti delle donne e combattendo gli stereotipi sulle donne e sulle loro esperienze di violenza. Le misure adottate a tal fine dovrebbero tenere conto delle proposte e dei suggerimenti formulati nel presente rapporto in materia di formazione (articolo 15 della Convenzione) e dell'obbligo di garantire che gli organismi pubblici reagiscano in modo rapido e adeguato alla violenza (articolo 50 della Convenzione).

(...)

VI. Indagini, azioni penali, diritto processuale e misure di protezione (...)

## **2. Il ruolo delle autorità giudiziarie e i tassi di condanna**

218. Dal 2009, il Consiglio superiore della magistratura in Italia ha adottato linee guida volte a promuovere un trattamento efficace dei procedimenti giudiziari nei casi di violenza di genere. Tali linee guida invitano ad affidare i procedimenti giudiziari a unità o magistrati specializzati e mirano a incoraggiare la condivisione delle migliori pratiche. A seguito della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa *Talpis c. Italia*, il Consiglio superiore della magistratura ha avviato nel 2018 un esercizio di monitoraggio per valutare in che misura le linee guida siano state applicate. L'esercizio di monitoraggio ha rivelato una persistente eterogeneità nell'applicazione dei modelli organizzativi raccomandati: la specializzazione è relativamente rispettata nelle procure, meno nei tribunali, in particolare nelle giurisdizioni di piccole dimensioni. In particolare, circa un terzo delle procure (31 %) ha istituito unità specializzate nel trattamento dei reati legati alla violenza di genere, con la maggiore concentrazione di tali unità nei tribunali più grandi. Quasi il 70% delle procure ha adottato protocolli specifici che descrivono come trattare questi casi, anche nella fase delle indagini, e fissano scadenze rigorose per la durata massima delle indagini. Una percentuale uguale di uffici ha formalizzato la propria cooperazione con enti pubblici e privati coinvolti nell'assistenza alle vittime durante i procedimenti giudiziari e/o con reti locali che operano nel campo della prevenzione della violenza di genere.

(...)

221. (...) Per quanto riguarda il reato di maltrattamento, i tassi di segnalazione e di condanna sono aumentati nel corso di questo periodo: i casi segnalati sono passati da 9.294 a 14.000 e le condanne, che riguardano prevalentemente uomini nati in Italia, da 1.320 nel 2000 a 2.923 nel 2016. Tuttavia, è importante notare che, sebbene le donne siano diventate più propense a denunciare i casi di maltrattamenti e i tribunali siano più inclini a pronunciare una condanna, il rapporto tra denunce e condanne rimane stabile a cinque a uno. Inoltre, l'unico caso di mutilazioni genitali femminili che è stato portato all'

all'attenzione dei tribunali dalla criminalizzazione di questo reato nel 2006 si è concluso con un'assoluzione.

222. Nel corso della sua valutazione, il GREVIO ha cercato di spiegare questi bassi tassi generali di condanna, ma sembra che le autorità non abbiano esaminato i fattori che potrebbero contribuire a tale situazione, ad esempio analizzando il percorso tipico dei casi di violenza di genere nella catena delle indagini e dei procedimenti giudiziari e cercando di identificare i punti in cui potrebbe verificarsi l'attrito. Tale esame sarebbe necessario per indagare sulle accuse delle organizzazioni femminili secondo cui le relazioni delle forze dell'ordine sono talvolta vaghe e insufficienti a sostenere i procedimenti penali, mentre i tribunali penali spesso discriminano le donne, sottovalutano le conseguenze e i rischi della violenza di genere, veicolano pregiudizi e stereotipi di genere ed espongono le donne a una vittimizzazione secondaria. Il GREVIO è preoccupato per questa mancanza di attenzione nel cercare di determinare perché la grande maggioranza dei casi segnalati di violenza contro le donne "esce" dal sistema giudiziario e non si conclude con una condanna. Sebbene la giustizia penale non sia l'unica risposta da dare nei casi di violenza contro le donne e debba essere parte di una risposta globale e integrata in tutti i settori pertinenti della prevenzione, della protezione, dell'azione penale e delle politiche integrate (i quattro pilastri della convenzione), è importante garantire la responsabilità per gli atti criminali al fine di rafforzare la fiducia nel sistema e far capire che la violenza contro le donne è inaccettabile. In assenza di un processo che obblighi gli autori a rendere conto delle loro azioni, è improbabile che la violenza cessi, sia che si tratti di violenza ripetuta o continua nei confronti della vittima iniziale o di una nuova vittima. I procedimenti giudiziari e le sanzioni sono quindi un elemento essenziale per la protezione delle donne. (...)»

59. Nell'analisi orizzontale intermedia delle relazioni di valutazione di riferimento del GREVIO, pubblicata nel febbraio 2022, si afferma che:

319. (...) Il GREVIO ha espresso particolare preoccupazione per il fatto che una vittima che compie il passo positivo di costituirsi parte civile in un processo penale possa trovarsi a dover affrontare lo stereotipo persistente secondo cui una vittima «affidabile» è fragile, passiva e poco disposta a chiedere un risarcimento, e che l'azione legale possa quindi esporla a una certa incredulità e, spesso, a una vittimizzazione secondaria. Inoltre, nelle sue relazioni di valutazione di riferimento sull'Italia e sui Paesi Bassi, il GREVIO ha anche riscontrato all'interno dei servizi giudiziari la presenza di stereotipi che hanno un impatto negativo sulla valutazione della credibilità delle vittime. Ha quindi incoraggiato vivamente le autorità ad adottare misure volte a facilitare l'accesso delle vittime al risarcimento nei procedimenti civili e penali e a garantire che tale risarcimento sia rapidamente concesso e proporzionato alla gravità del danno subito.

60. Il 27 febbraio 2024, il Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne ha pubblicato le sue osservazioni conclusive sull'ottavo rapporto periodico dell'Italia (CEDAW/C/ITA/8). Pur plaudendo ai progressi compiuti con le ultime riforme legislative dal 2017 e alle recenti misure adottate dallo Stato nella lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, il Comitato ha affermato quanto segue:

(...)

**« Quadro normativo**

(...).

14. In conformità con la sua raccomandazione generale n. 33 (2015) sull'accesso delle donne alla giustizia, il Comitato raccomanda allo Stato parte:

a) Adottare una definizione chiara di discriminazione nei confronti delle donne che comprenda le manifestazioni dirette e indirette nella sfera pubblica e privata, nonché le forme di discriminazione incrociata, in conformità con gli articoli 1 e 2 della Convenzione;

b) Mobilitare il sostegno politico necessario a favore del disegno di legge "Zan" volto a modificare l'articolo 604 bis del codice penale per rendere reato la discriminazione e la violenza basate sul sesso, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità di genere e la disabilità, e di presentarlo nuovamente al Senato per l'approvazione;

(...)

**Accesso alla giustizia**

(...)

16. Il Comitato raccomanda allo Stato parte:

(...)

b) Rafforzare i programmi di sviluppo delle capacità dei giudici, dei pubblici ministeri, degli avvocati e degli altri operatori del diritto in relazione alla Convenzione, al Protocollo facoltativo e alle raccomandazioni generali del Comitato, ai suoi pareri sulle comunicazioni provenienti da singoli individui e alle sue indagini ai sensi del Protocollo facoltativo, combattere i pregiudizi di genere nella magistratura ed evitare qualsiasi vittimizzazione secondaria delle donne.

(...)

**Stereotipi**

(...)

26. Il Comitato raccomanda allo Stato parte:

a) Rafforzare le misure normative esistenti e adottare rapidamente una strategia globale che preveda l'applicazione di misure proattive e sostenibili volte ad eliminare gli stereotipi relativi ai ruoli e alle responsabilità delle donne e degli uomini nella famiglia e nella società, stanziare tutte le risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie all'attuazione della strategia in questione in collaborazione con le regioni e di valutare le sanzioni imposte dall'Autorità di regolamentazione delle comunicazioni in caso di diffusione di discorsi di incitamento all'odio o di commenti discriminatori nei confronti delle donne;

(...)

**Violenza di genere nei confronti delle donne**

27. Il Comitato prende atto dell'adozione della legge n. 53 del 2022, che mira a sistematizzare la raccolta di dati sui casi di violenza di genere contro le donne; della cosiddetta riforma "Cartabia", che esclude ogni possibilità di divorzio consensuale e impone l'adozione di misure di protezione quando è accertato che la donna ha subito

SENTENZA SCUDERONI c.  
ITALIA

vittima di violenza domestica; della versione consolidata della legge sui servizi di media audiovisivi (decreto legislativo 208 del 2021), che prevede misure volte a combattere l'incitamento all'odio o alla violenza nei media; e della revisione in corso del piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne per il periodo 2021-2023. Prende inoltre atto del fatto che in due regioni sono stati adottati protocolli di indagine sulla violenza contro le donne. Tuttavia, rileva con preoccupazione che:

a) Che nello Stato parte vengono commessi numerosi atti di violenza contro le donne basati sul genere e che le autorità non hanno elaborato un piano d'azione nazionale basato sulla cooperazione regionale;

b) Che gli atti di violenza di genere nei confronti delle donne e delle ragazze non vengono sistematicamente denunciati perché le vittime temono di essere stigmatizzate o di subire ritorsioni, dipendono finanziariamente da un compagno violento, conoscono male la legge, incontrano barriere linguistiche o non hanno fiducia nelle forze dell'ordine;

c) Che il femminicidio non è espressamente considerato un reato;

d) Che la definizione di stupro contenuta nel codice penale non si basa esplicitamente sul concetto di assenza di consenso;

e) Che le autorità non raccolgano informazioni sul ricorso alle misure previste dalla riforma Cartabia nei casi di violenza di genere nei confronti delle donne né sul ricorso continuativo alla procedura di conciliazione anche in assenza del consenso della vittima;

f) Le autorità non raccolgono informazioni sulla corretta applicazione e sul monitoraggio delle misure di protezione, in particolare sull'assenza di applicazione o monitoraggio delle misure di allontanamento e separazione, il che espone le sopravvissute alla violenza domestica al rischio di rivittimizzazione;

g) Non esistono servizi di assistenza e accompagnamento sufficienti per le donne che cercano di sfuggire a relazioni violente e la disponibilità e la qualità di tali servizi variano da una regione all'altra;

h) Le autorità non raccolgono dati disaggregati su tutte le forme di violenza di genere nei confronti delle donne e delle ragazze, in particolare la violenza domestica, la sterilizzazione forzata e la violenza online.

28. Il Comitato raccomanda allo Stato parte:

a) Rafforzare l'applicazione, su tutto il territorio, del pacchetto di misure normative volte a prevenire, combattere e punire tutte le forme di violenza nei confronti delle donne e del nuovo piano strategico nazionale sulla violenza maschile nei confronti delle donne, nonché stanziare risorse umane, tecniche e finanziarie sufficienti per l'applicazione, il monitoraggio e la valutazione di tali strumenti;

b) Incoraggiare la denuncia dei fatti che costituiscono violenza nei confronti delle donne e delle ragazze, comprese le donne con disabilità, delle donne che vivono in zone rurali, delle rifugiate, delle richiedenti asilo e delle migranti, ricordando alla popolazione che la violenza di genere contro le donne è un reato, combattendo la legittimazione sociale di tale violenza e proteggendo le donne dalla stigmatizzazione e dalle ritorsioni di cui potrebbero essere vittime per averla denunciata;

c) Modificare il codice penale in modo da criminalizzare espressamente il femminicidio, compresa la violenza contro le donne lesbiche, bisessuali, transgender e intersessuali, nonché

SENTENZA SCUDERONI c.  
ITALIA

che tutte le forme di violenza contro le donne, comprese la violenza fisica, psicologica, sessuale, economica e domestica, in conformità con la raccomandazione generale n. 35 (2017) sulla violenza contro le donne, che aggiorna la raccomandazione generale n. 19;

(...)

e) Organizzare attività obbligatorie e continue di rafforzamento delle capacità rivolte ai magistrati di tribunale e della procura, agenti di polizia e altri responsabili dell'applicazione della legge, affinché gli atti che costituiscono violenza di genere, in particolare gli atti di violenza sessuale e domestica nei confronti delle donne, siano oggetto di indagini, procedimenti giudiziari e condanne degli autori e affinché l'applicazione delle misure di protezione sia debitamente garantita e controllata, con sanzioni da imporre in caso di mancato rispetto;

f) Valutare l'effetto delle misure previste dalla riforma Cartabia in materia di violenza di genere contro le donne e garantire che il ricorso a meccanismi di risoluzione delle controversie quali la mediazione, la conciliazione e i processi di giustizia riparativa non abbia la precedenza rispetto all'azione penale e non ostacoli l'accesso delle donne alla giustizia formale, e intensificare gli sforzi per creare in tutte le regioni del paese tribunali specializzati nei casi di violenza di genere contro le donne;

(...».

## IN DIRITTO

### I. SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 8 DELLA CONVENZIONE

61. La ricorrente sostiene di aver presentato ripetute denunce alle autorità competenti in merito al comportamento del suo ex compagno, accusandolo di manovre di controllo e coercizione consistenti in particolare nel sorvegliare i suoi spostamenti, molestarla nella casa coniugale e minacciarla davanti al loro figlio. Denuncia il ritardo nell'esame del suo ricorso da parte dei giudici interni, nonché il rigetto da parte del giudice civile della sua richiesta di ordinanza di protezione e l'inefficacia delle indagini penali. Afferma che i giudici interni non hanno valutato correttamente né il rischio di violenza fisica e psicologica a cui era esposta né la sua necessità di beneficiare di protezione.

La ricorrente lamenta inoltre, da un lato, l'assoluzione del suo ex compagno, pronunciata secondo lei perché il tribunale, a causa di stereotipi sessisti radicati, ha considerato gli atti di violenza domestica in questione come semplici litigi familiari e, dall'altro, la decisione del pubblico ministero di non presentare ricorso in appello.

La ricorrente invoca gli articoli 3, 6 e 8 della Convenzione.

62. La Corte ricorda che non è vincolata dai mezzi di diritto avanzati da un ricorrente ai sensi della Convenzione e dei suoi Protocolli e che può decidere in merito alla qualificazione giuridica da attribuire ai fatti di una denuncia esaminandola alla luce degli articoli o delle disposizioni della

Convenzione diversi da quelli invocati dal ricorrente (*Radomilja e altri c. Croazia* [GC], nn. 37685/10 e 22768/12, § 126, 20 marzo 2018).

63. Tuttavia, alla luce della propria giurisprudenza e della natura delle doglianze sollevate dalla ricorrente (paragrafo 61 supra), la Corte ritiene che le questioni sollevate nel caso di specie debbano essere esaminate esclusivamente alla luce degli articoli 3 e 8 della Convenzione (paragrafi 81-87 infra), che recitano quanto segue:

#### **Articolo 3**

«Nessun individuo può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti».

#### **Articolo 8**

«1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata (...)»

### **A. Sull'ammissibilità**

64. Il Governo eccepisce il mancato esaurimento dei ricorsi interni e sostiene che un'azione civile avrebbe potuto consentire allo Stato di adempiere al meglio agli obblighi procedurali ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione. A tal proposito, esso sostiene che la ricorrente abbia rinunciato a impugnare la sentenza esclusivamente in sede civile ai sensi dell'articolo 576 del codice di procedura penale, che, secondo il Governo, prevede la possibilità per una parte civile di impugnare una sentenza di assoluzione al solo scopo di accertare la responsabilità civile dell'autore dei fatti.

65. La ricorrente contesta tali affermazioni e risponde che, alla luce degli articoli 3 e 8, denuncia l'inefficacia delle indagini penali e la violazione da parte delle autorità del loro obbligo di proteggerla.

66. La Corte ricorda di aver già affermato (*P.P. c. Italia*, n. 64066/19, § 35, 13 febbraio 2025, *De Giorgi c. Italia*, n. 23735/19, § 47, 16 giugno 2022) che un'azione civile può portare al pagamento di un risarcimento ma non al perseguimento del responsabile di atti di violenza domestica e che, pertanto, tale azione non è tale da consentire allo Stato di adempiere all'obbligo procedurale che gli incombe ai sensi dell'articolo 3 in materia di indagini su tali atti di violenza (*Tunikova e altri c. Russia*, nn. 55974/16 e altri 3, § 120, 14 dicembre 2021, *Volodina c. Russia*, n. 41261/17, § 100, 9 luglio 2019, e i riferimenti ivi citati).

67. Constatando che la richiesta non è manifestamente infondata né inammissibile per un altro motivo di cui all'articolo 35 della Convenzione, la Corte la dichiara ammissibile.

## **B. Nel merito**

### *1. Tesi delle parti*

#### **a) La ricorrente**

68. La ricorrente deduce dalla giurisprudenza della Corte che, oltre alle lesioni fisiche, le conseguenze psicologiche costituiscono una dimensione importante della violenza domestica e che l'articolo 3 trova applicazione anche quando si temono nuove aggressioni. Per quanto riguarda il caso di specie, ella sostiene di aver segnalato più volte alle autorità gli atti di violenza psicologica e fisica di cui accusava

G.C. di averglieli inflitti e di aver prodotto certificati medici a sostegno delle sue affermazioni, ma che i tribunali interni hanno considerato i fatti riportati come semplici litigi tra ex compagni. Essa sostiene che i fatti di cui accusa G.C. di essersi reso responsabile il 29 aprile 2018 sono stati confermati da un certificato medico che attesta un trauma cervicale e scapolare.

69. La ricorrente sostiene che le autorità nazionali, da un lato, hanno mancato al loro obbligo di diligenza e hanno violato i suoi diritti garantiti dagli articoli 3 e 8 della Convenzione e e, dall'altro, non hanno tenuto conto delle sofferenze psicologiche e fisiche di cui affermava di essere stata vittima, nonostante, sostiene, la realtà di tali sofferenze fosse stata accertata mediante protocolli di valutazione dei rischi riconosciuti e convalidati.

Sostiene che, nonostante le ripetute richieste di protezione rivolte loro, né le autorità civili né quelle penali hanno agito. Afferma di non aver avuto altra scelta che difendersi da sola e di essere stata quindi costretta a fuggire due volte dalla casa familiare con suo figlio. Ritiene che i fatti da lei denunciati siano stati minimizzati, ridotti erroneamente a semplici conflitti familiari, nonostante inizialmente avesse accettato la convivenza nella speranza di raggiungere un accordo amichevole. Afferma di essere stata esposta a continue violenze fisiche e psicologiche, attestate più volte da referti medici.

70. La ricorrente accusa le autorità di aver trascurato la particolarità che, a suo avviso, caratterizza la violenza domestica e di aver quindi mancato al loro obbligo di ritenere responsabile l'autore delle violenze, G.C.

Secondo la ricorrente, le autorità non hanno reagito in modo proporzionato alla gravità dei fatti segnalati né hanno agito con la rapidità e la diligenza richieste. Tale inazione sarebbe in parte spiegata da pregiudizi sessisti, legati in particolare alla sua professione di avvocato penalista, che avrebbero ingiustamente compromesso la sua credibilità.

71. Nonostante le segnalazioni immediate, le autorità non avrebbero adottato le misure necessarie per prevenire un'escalation della violenza. Il procuratore avrebbe sottovalutato la gravità della situazione e non avrebbe adottato

nessuna misura di protezione, nemmeno nei confronti del bambino, nonostante la legislazione lo consentisse. Non avrebbe nemmeno presentato ricorso contro la sentenza emessa dal tribunale.

72. Infine, le autorità avrebbero ritenuto che una vittima credibile dovesse essere passiva e incapace di chiedere aiuto, il che dimostrerebbe il persistere di stereotipi sessisti nell'applicazione della legge. In qualità di professionista del diritto, la ricorrente avrebbe tuttavia attivato tutti i meccanismi giudiziari disponibili. A questo proposito, il Comitato CEDAW avrebbe constatato che tali stereotipi influenzano le decisioni giudiziarie nei casi di violenza di genere, compromettendo la credibilità, il comportamento e il ruolo delle donne e causando una vittimizzazione secondaria e carenze nella tutela dei loro diritti fondamentali.

**b) Il Governo**

73. Il Governo contesta l'applicabilità dell'articolo 3, sostenendo che il tribunale non ha rilevato l'esistenza di alcun atto di violenza fisica direttamente attribuibile a G.C. In merito ai fatti del 29 aprile 2018, sostiene in particolare che il tribunale ha rilevato che il trauma cranico-cervicale e scapolare constatato dal pronto soccorso dell'ospedale non era specificamente imputabile al comportamento denunciato dalla ricorrente. Aggiunge che i fatti di violenza domestica segnalati dalla ricorrente sono stati considerati come controversie familiari conseguenti a una rottura coniugale.

74. Il Governo sostiene che l'indagine sia stata condotta rapidamente e che il processo si sia concluso con un'assoluzione perché il tribunale ha ritenuto, alla luce di tutte le circostanze del caso, che i fatti denunciati fossero semplici conflitti familiari conseguenti a una separazione coniugale, che non avessero carattere abituale o ripetitivo e che la vittima non si fosse trovata in uno stato di asservimento.

Secondo il Governo, gli elementi del fascicolo, in particolare i messaggi e le conversazioni riportati, hanno rivelato l'esistenza di frequenti scambi, che il tribunale ha percepito come alla pari, privi di vessazioni e caratterizzati da sarcasmi reciproci e, occasionalmente, da un tono perentorio usato dalla ricorrente nei confronti del figlio.

75. Per quanto riguarda le accuse di molestie, il tribunale avrebbe rilevato che i comportamenti potenzialmente riprovevoli erano cessati non appena era stata interrotta la convivenza forzata e sarebbe giunto alla conclusione che era quindi improbabile che la ricorrente avesse subito sofferenze psico-emotive direttamente imputabili a tali fatti.

76. Per quanto riguarda l'unico episodio di violenza fisica segnalato, che sarebbe avvenuto il 29 aprile 2018, il giudice avrebbe constatato, dopo aver esaminato gli atti a sua disposizione, che il pronto soccorso dell'ospedale aveva segnalato un trauma

cranico-cervicale e scapolare, ma che tale trauma non era specificamente imputabile al comportamento denunciato dalla ricorrente.

In conclusione, le autorità avrebbero condotto indagini e procedimenti efficaci.

77. Per quanto riguarda le misure di protezione disponibili nell'ambito del procedimento penale, il procuratore avrebbe ritenuto che la situazione tra le parti si fosse risolta spontaneamente nell'estate del 2018 quando, da un lato, la convivenza era terminata e, dall'altro, il 20 agosto 2018 il giudice civile aveva attribuito alla ricorrente il godimento dell'abitazione coniugale e ordinato l'affidamento congiunto del figlio minore dopo aver stabilito la residenza del minore presso l'abitazione della ricorrente.

78. Le autorità incaricate del procedimento avrebbero inoltre concluso che non vi erano elementi che dimostrassero che G.C. avesse mai molestato la ricorrente o cercato di incontrarla senza il suo consenso. Tra le parti interessate vi sarebbero stati frequenti scambi di messaggi ed e-mail, che avrebbero riguardato essenzialmente l'organizzazione del diritto di visita del figlio. Considerata la loro natura reciproca, tali scambi non avrebbero giustificato l'adozione di una misura di protezione.

79. Per quanto riguarda la richiesta di ordinanza di protezione respinta il 26 luglio 2018, il tribunale, dopo aver ascoltato le parti, avrebbe constatato che i fatti denunciati si erano verificati solo in presenza di G.C., il quale avrebbe negato tutte le accuse.

80. Infine, la decisione del procuratore di non presentare ricorso sarebbe stata basata su un'analisi approfondita del fascicolo, che avrebbe evidenziato l'assenza di prove conclusive atte a dimostrare l'esistenza di abusi sistematici.

## 2. Valutazione della Corte

### a) Sull'applicabilità degli articoli 3 e 8 della Convenzione

81. La Corte ricorda che, per rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, un maltrattamento deve raggiungere un livello minimo di gravità. La valutazione di tale livello minimo dipende dall'insieme degli elementi del caso, in particolare dalla natura e dal contesto del trattamento, dalla sua durata, dai suoi effetti fisici e mentali, ma anche dal sesso della vittima e dal rapporto tra la vittima e l'autore del trattamento. Un maltrattamento che raggiunge tale soglia minima di gravità comporta in genere lesioni fisiche o forti sofferenze fisiche o mentali. Tuttavia, anche in assenza di maltrattamenti di questo tipo, quando il trattamento umilia o avvilisce un individuo, dimostrando mancanza di rispetto per la sua dignità umana o sminuendola, o suscita nell'interessato sentimenti di paura, angoscia o inferiorità tali da spezzarne la resistenza morale e fisica, può essere qualificato come degradante e quindi rientrare nel divieto di cui all'articolo 3 (*Bouyid c. Belgio* [GC], n. 23380/09, §§ 86-87, CEDU 2015).

82. La Corte ha inoltre riconosciuto che, oltre alle lesioni fisiche, anche le conseguenze psicologiche della violenza domestica costituiscono una dimensione importante della stessa (*Valiulienė c. Lituania*, n. 33234/07, § 69, 26 marzo 2013, *Volodina*, citato sopra, §§ 74, 75 e 81, *Tunikova e altri*, citato sopra, § 76, *De Giorgi*, citato sopra, §§ 63-65, *M.S. c. Italia*, n. 32715/19, §§ 109-113, 7 luglio 2022, e *Luca c. Repubblica di Moldavia*, n. 55351/17, § 60, 17 ottobre 2023). Essa osserva che il fenomeno della violenza domestica non è percepito come limitato ai soli atti di violenza fisica, ma che include, tra l'altro, la violenza psicologica o le molestie (*Buturugă c. Romania*, n. 56867/15, § 74, 11 febbraio 2020), le minacce (*Tunikova e altri*, citato sopra, § 119) e il timore di nuove aggressioni (*Eremia contro Repubblica di Moldova*, n. 3564/11, § 54, 28 maggio 2013, *T.M. e C.M. c. Repubblica di Moldavia*, n. 26608/11, § 41, 2 gennaio 2014, e *Volodina*, citato, § 75).

83. Nel caso di specie, la ricorrente è stata vittima di violenze da parte di G.C. Tali violenze sono state registrate, in particolare dall'ospedale, lo stesso giorno dell'aggressione fisica subita dalla ricorrente, il 29 aprile 2018 (paragrafo 26 sopra).

84. Per nove mesi, il comportamento ostile di G.C. ha suscitato nella ricorrente il timore di nuove aggressioni fisiche e morali. Ciò è dimostrato dalle numerose denunce e richieste di protezione che l'interessata ha presentato alle autorità statali. La Corte rileva che la ricorrente ha espresso ripetutamente preoccupazioni riguardo al comportamento di G.C., che lei definiva manovre di controllo e coercizione e che comprendevano in particolare una sorveglianza generalizzata, con l'installazione di telecamere nell'abitazione coniugale, nonché un rigoroso controllo delle comunicazioni telefoniche dell'interessata e minacce, proferite anche in presenza del figlio della coppia. La Corte constata inoltre che diversi certificati medici attestano lo stato di angoscia e stress in cui versava la ricorrente.

85. La Corte non ha alcun dubbio che il comportamento di G.C. durante i nove mesi di convivenza con la ricorrente abbia fatto temere sinceramente a quest'ultima una ripetizione prolungata delle violenze. Diversi elementi dimostrano chiaramente che la ricorrente nutriva tali timori, come il fatto che la ricorrente sia fuggita due volte per rifugiarsi presso sua madre (paragrafi 26 e 30 sopra), che abbia chiesto aiuto a un centro di accoglienza per donne (paragrafo 33 sopra), che abbia presentato diverse denunce (paragrafi 19, 27, 32 e 34 sopra) e abbia chiesto al giudice civile di anticipare la data dell'udienza (paragrafo 9 sopra) e di ordinare una misura di protezione (paragrafo 10 sopra). A un certo punto, queste minacce si sono effettivamente concretizzate: G.C. l'ha afferrata violentemente per i capelli, causandole un trauma (cfr., in particolare, paragrafo 24 sopra). L'atteggiamento delle autorità, che non hanno offerto alcuna protezione alla ricorrente, deve aver avuto l'effetto di aumentare i sentimenti di angoscia e

di impotenza che provava di fronte al comportamento minaccioso di G.C. L'escalation imprevedibile della violenza e l'incertezza su ciò che le sarebbe potuto accadere devono averla resa ancora più vulnerabile e averla fatta precipitare in uno stato di paura e angoscia emotiva e psicologica (cfr., *mutatis mutandis*, *Tunikova e altri*, citato sopra, § 76). A parere della Corte, i fatti sopra elencati sono sufficientemente gravi da raggiungere la soglia prevista dall'articolo 3 della Convenzione e far scattare così gli obblighi positivi che incombono alle autorità in virtù di tale disposizione (cfr. *Volodina*, citato sopra, § 75 *Valiulienė*, citato sopra, §§ 69 e 70, e *Eremia*, citato sopra, § 54).

86. La Corte rileva che il Governo non contesta che sia in gioco il diritto della ricorrente al rispetto della sua vita privata, compresa la dimensione relativa al diritto alla segretezza della corrispondenza, garantito dall'articolo 8 della Convenzione. A questo proposito, le argomentazioni del Governo mirano piuttosto a sostenere la tesi secondo cui le autorità nazionali hanno rispettato i loro obblighi positivi ai sensi della Convenzione mettendo a disposizione della ricorrente mezzi di ricorso adeguati per consentirle di far valere le sue lamentele.

87. Alla luce di quanto sopra e della natura e della sostanza delle lamentele espresse dalla ricorrente nel caso di specie, la Corte ritiene opportuno esaminare tali lamentele alla luce degli articoli 3 e 8 della Convenzione.

**b) Sul rispetto degli obblighi positivi**

*i. Principi generali*

88. La Corte ricorda che, in combinato disposto con l'articolo 3 della Convenzione, l'obbligo che l'articolo 1 della Convenzione impone alle Alte Parti contraenti di garantire a tutte le persone soggette alla loro giurisdizione i diritti e le libertà sanciti dalla Convenzione impone loro di adottare misure adeguate per impedire che dette persone siano sottoposte a tortura o a trattamenti o punizioni inumani o degradanti, anche se inflitti da privati (*Opuz c. Turchia*, n. 33401/02, § 159, CEDU 2009 e *Buturugă*, citato sopra, § 60).

89. Dalla giurisprudenza risulta che gli obblighi positivi che incombono alle autorità ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione comprendono, in primo luogo, l'obbligo di istituire un quadro legislativo e regolamentare di protezione, in secondo luogo, in determinate circostanze ben definite, l'obbligo di adottare misure operative per proteggere specifici individui dal rischio di trattamenti contrari a tale disposizione e, in terzo luogo, l'obbligo di condurre un'indagine efficace su accuse fondate di inflizione di tali trattamenti. In generale, i primi due aspetti di questi obblighi positivi sono qualificati come «materiali», mentre il terzo corrisponde all'obbligo positivo «procedurale» che incombe allo Stato (*Tunikova e altri*, citato sopra, § 78,

*Volodina*, citato sopra, § 77, e *X e altri c. Bulgaria* [GC], n. 22457/16, § 178, 2 febbraio 2021).

90. La Corte ha recentemente precisato, nella causa *Kurt c. Austria* ([GC], n. 62903/15, §§ 157-189, 15 giugno 2021), la portata e il contenuto dell'obbligo positivo dello Stato di prevenire il rischio di violenza ricorrente nel contesto della violenza domestica. Tali precisazioni possono essere sintetizzate come segue (ibid., § 190):

a) Le autorità devono reagire immediatamente alle denunce di violenza domestica.

b) Quando vengono a conoscenza di tali denunce, le autorità devono stabilire se esiste un rischio reale e immediato per la vita delle vittime di violenza domestica che sono state identificate e, a tal fine, devono effettuare una valutazione del rischio che sia autonoma, proattiva ed esaustiva. Nel valutare la realtà e l'immediatezza del rischio, devono tenere debitamente conto del contesto particolare dei casi di violenza domestica.

c) Quando tale valutazione evidenzia l'esistenza di un rischio reale e immediato per la vita altrui, le autorità hanno l'obbligo di adottare misure operative preventive. Tali misure devono essere adeguate e proporzionate al livello di rischio individuato.

91. La Corte ha esaminato tale obbligo positivo – in alcuni casi alla luce degli articoli 2 o 3 e in altri casi alla luce dell'articolo 8, considerato isolatamente o in combinato disposto con l'articolo 3 della Convenzione (*Volodina*, citato sopra). Essa ritiene che nel caso di specie occorra fare riferimento agli insegnamenti tratti dalla sentenza *Kurt* (citata sopra) in relazione all'articolo 2. La Corte fa quindi riferimento sin dall'inizio ai principi ivi enunciati nell'ambito dell'esame degli obblighi positivi alla luce degli articoli 3 e 8.

La Corte ricorda inoltre che gli articoli 2, 3 e 8 della Convenzione impongono agli Stati anche un obbligo procedurale positivo. Pertanto, l'obbligo di condurre un'indagine efficace su tutti gli atti di violenza domestica è un elemento essenziale degli obblighi che l'articolo 3 della Convenzione impone allo Stato (cfr. *Tunikova e altri*, citato sopra, § 114, nonché *Volodina*, citato sopra, §§ 76-77, e *Buturugă*, citato sopra, § 60). Per essere efficace, tale indagine deve essere rapida e approfondita; tali requisiti si applicano all'intero procedimento, compresa la fase di giudizio (*M.A. c. Slovenia*, n. 3400/07, § 48, 15 gennaio 2015, *Kosteckas c. Lituania*, n. 960/13, § 41, 13 giugno 2017, e *M.S. c. Italia*, citato sopra, §§ 134 e 139).

92. La Corte osserva tuttavia che si tratta di un obbligo di mezzi e non di risultato. Non esiste un diritto assoluto all'avvio di un procedimento penale nei confronti di una determinata persona, o alla sua condanna, qualora non vi siano state carenze imputabili agli sforzi compiuti per assicurare alla giustizia gli autori di reati penali (*A, B e C*

c. *Lettonia*, n. 30808/11, § 149, 31 marzo 2016, e *M.G.C. c. Romania*, n. 61495/11, § 58, 15 marzo 2016).

93. Inoltre, quando l'indagine ufficiale ha portato all'avvio di un procedimento dinanzi alle giurisdizioni nazionali, l'intero procedimento, compresa la fase di giudizio, deve soddisfare i requisiti di cui all'articolo 3 della Convenzione (*M.C. e A.C. c. Romania*, n. 12060/12, § 112, 12 aprile 2016). Sebbene non vi sia l'obbligo assoluto che tutti i procedimenti penali conducano a una condanna o a una pena specifica, i tribunali nazionali non possono in alcun caso mostrarsi disposti a lasciare impunte gravi violazioni dell'integrità fisica o mentale, né ad ammettere che reati gravi siano puniti con pene eccessivamente clementi (*Sabalić c. Croazia*, n. 50231/13, § 97, 14 gennaio 2021).

ii. *Applicazione dei principi generali al caso di specie*

94. Prima di procedere all'esame, la Corte sottolinea che la violenza domestica costituisce una grave violazione dei diritti delle donne (*Hasmik Khachatryan c. Armenia*, n. 11829/16, § 175, 12 dicembre 2024), riconosciuta come tale sia negli strumenti internazionali pertinenti (paragrafi 55 e 56 sopra) sia nella giurisprudenza della Corte, che si è spesso ispirata alle norme pertinenti del diritto internazionale (cfr., ad esempio, *Kurt*, citato sopra, § 175).

95. La Corte osserva che, come già constatato nelle sentenze *Landi c. Italia* (n. 10929/19, § 80, 7 aprile 2022), *De Giorgi* (citato sopra, § 71) e *M.S.* (citato sopra, § 118), le misure giuridiche e operative previste dal sistema legislativo italiano all'epoca dei fatti offrivano alle autorità competenti una gamma sufficiente di possibilità adeguate e proporzionate alla gravità del rischio nel caso di specie.

α) Sulla questione se le autorità abbiano reagito immediatamente alle denunce di violenza domestica

96. La Corte osserva che la ricorrente si è rivolta alle autorità civili, prima, e poi penali, per denunciare il comportamento, a suo dire violento, del suo ex compagno. Essa rileva che l'interessata riferiva in particolare di minacce e molestie, nonché di violenze psicologiche e fisiche nei suoi confronti.

97. La Corte rileva che, nonostante la gravità dei fatti denunciati dalla ricorrente, i tribunali civili hanno fissato l'udienza relativa all'affidamento del figlio e all'attribuzione del godimento dell'abitazione familiare a una data distante nove mesi dalla data di presentazione del ricorso da parte della ricorrente dinanzi ai tribunali civili. Essa constata inoltre, da un lato, che non è stata effettuata alcuna segnalazione, nonostante la procura fosse parte del procedimento e, dall'altro, che il tribunale sembra non aver valutato, almeno prima del luglio 2018, il rischio a cui erano esposti la ricorrente e suo figlio

esposti. Inoltre, l'ordinanza di protezione richiesta dalla ricorrente è stata respinta senza che fosse stata effettuata alcuna valutazione del rischio.

98. Per quanto riguarda l'indagine penale, la Corte rileva che sono trascorsi due mesi prima che la denuncia della ricorrente fosse registrata (paragrafo 22 sopra).

99. Rileva inoltre che le autorità non hanno affrontato i fatti del caso di specie sotto il profilo della violenza domestica e ritiene, alla luce di tutti questi elementi, che esse non abbiano dato prova, nella loro reazione immediata alle accuse di violenza domestica formulate dalla ricorrente, della diligenza particolare richiesta.

β) La qualità della valutazione dei rischi

100. La Corte rileva che le autorità competenti nel loro complesso non hanno adottato un approccio autonomo e proattivo, né hanno effettuato una valutazione completa dei rischi che tenesse debitamente conto del contesto particolare dei casi di violenza domestica (*Kurt*, citato sopra, § 190). A questo proposito, ricorda che gli aggettivi «autonomo» e «proattivo» si riferiscono all'obbligo delle autorità di non limitarsi alla percezione che la vittima ha del rischio a cui è esposta, ma di integrarla con una propria valutazione (*Kurt*, citato sopra, § 169).

101. In nessun momento le autorità hanno seguito una procedura di valutazione dei rischi che la situazione della ricorrente comportava. Nel trattare le denunce della ricorrente, il procuratore non ha dimostrato di aver compreso la natura e le dinamiche specifiche della violenza domestica, nonostante fossero presenti tutti gli indizi che la caratterizzano, in particolare le violenze subite dalla ricorrente, l'aggressione del 29 aprile 2018 (paragrafo 24 sopra) e le molestie (*Kurt*, citato sopra, § 175).

102. La Corte rileva inoltre che quando la ricorrente ha adito i tribunali civili per ottenere un'ordinanza di protezione, la sua richiesta è stata respinta in quanto la sua versione e quella di G.C. differivano per quanto riguarda la natura delle violenze denunciate e poiché era pendente un procedimento relativo all'affidamento e all'assegnazione del godimento dell'abitazione familiare (paragrafo 11 supra). Essa osserva quindi che il tribunale adito dalla ricorrente ha sottovalutato la situazione, rifiutando la misura di protezione richiesta (paragrafo 11 sopra) ritenendo che si trattasse di una situazione tipica di un conflitto all'interno di una coppia in fase di separazione.

103. Inoltre, come già osservato in precedenza (paragrafo 99 sopra), le autorità non hanno dato prova della diligenza richiesta nella loro reazione immediata alle accuse di violenza domestica formulate dalla ricorrente.

104. La Corte osserva che dall'ultima relazione del GREVIO sull'Italia (paragrafo 58 sopra) emerge che la violenza contro le donne e i bambini spesso aumenta in seguito a una separazione. Le

modalità di determinazione dei diritti di visita e di alloggio costituiscono uno strumento ricorrente di perpetuazione della violenza sia fisica che psicologica. Esse sono infatti regolarmente strumentalizzate allo scopo di esercitare un controllo persistente sull'ex coniuge, con l'effetto di trasformare i contatti tra i due genitori in una forma di violenza post-separazione. Nel caso di specie, risulta che le autorità competenti non abbiano tenuto sufficientemente conto di questo elemento, che la ricorrente aveva tuttavia menzionato espressamente, in più occasioni, in tutti i suoi ricorsi e denunce.

γ) Le autorità sapevano o avrebbero dovuto sapere che esisteva un rischio reale e immediato di violenza ricorrente nei confronti della ricorrente?

105. Alla luce di quanto sopra esposto (cfr. paragrafo 101 supra), la Corte ritiene che le autorità nazionali sapessero o avrebbero dovuto sapere che esisteva un rischio reale e immediato di violenze ricorrenti nei confronti della ricorrente a causa delle violenze commesse da G.C. e che avevano l'obbligo di valutare il rischio di reiterazione delle stesse e di adottare misure adeguate e sufficienti per la protezione della ricorrente e di suo figlio.

δ) Le autorità hanno adottato misure preventive adeguate nelle circostanze del caso di specie?

106. La Corte ritiene che, sulla base delle informazioni di cui disponevano le autorità al momento dei fatti e che indicavano l'esistenza di un rischio reale e immediato che fossero commesse nuove violenze nei confronti della ricorrente, alla luce delle accuse di escalation di violenza domestica formulate dalla ricorrente, le autorità non hanno dato prova della diligenza richiesta (cfr. paragrafi 102-103 sopra). Esse non hanno proceduto a una valutazione del rischio di maltrattamenti che avrebbe specificamente preso in considerazione il contesto della violenza domestica (cfr., mutatis mutandis, *Luca*, citato sopra, § 74), e in particolare nell'ambito di un procedimento relativo alla determinazione dei diritti di visita, la situazione della ricorrente e di suo figlio, che avrebbe giustificato misure preventive concrete per proteggerli da tale rischio. Di conseguenza, sono intervenute tardivamente, esaminando il ricorso della ricorrente nove mesi dopo la sua presentazione.

107. In conclusione, la Corte ritiene che le autorità abbiano violato l'obbligo positivo derivante dagli articoli 3 e 8 della Convenzione di proteggere la ricorrente dalle violenze domestiche commesse da G.C.

ε) L'obbligo di condurre un'indagine efficace

108. La Corte deve verificare, in particolare, se il modo in cui sono stati applicati i meccanismi di diritto civile e penale nel caso di specie sia stato talmente inadeguato da comportare una violazione degli obblighi positivi che incombono

allo Stato convenuto ai sensi della Convenzione (*Buturugă*, § 65, e *Valiulienė*, § 79, entrambi citati sopra).

109. In risposta alle accuse di aggressione, molestie, minacce e violenza domestica formulate dalla ricorrente (paragrafo 19 sopra), è stata avviata un'indagine da parte dell'autorità giudiziaria. A questo proposito, la Corte ricorda che sono trascorsi due mesi prima che la denuncia della ricorrente fosse registrata (paragrafo 22 sopra). Essa constata che G.C. è stato rinviato a giudizio un anno dopo (paragrafo 37 supra), che il processo è stato avviato due anni e due mesi dopo la presentazione della denuncia e che quattro diversi giudici sono stati consecutivamente incaricati del caso (paragrafo 38 supra).

110. La Corte osserva che quattro anni dopo il rinvio a giudizio dinanzi al tribunale di Civitavecchia, G.C. è stato assolto (paragrafi 19 e 43 supra).

111. La Corte ritiene che, nel trattamento giudiziario delle controversie relative alle violenze contro le donne, spetti alle autorità nazionali tenere conto della situazione di precarietà e vulnerabilità particolare, morale, fisica e/o materiale della vittima e valutare la situazione di conseguenza, nel più breve tempo possibile.

112. La Corte ricorda che, secondo la sua giurisprudenza (*Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania* [GC], n. 41720/13, § 171, 25 giugno 2019 e *R. e R.D. c. Slovacchia*, n. 20649/18, § 178, 1° settembre 2020), il rispetto del requisito procedurale di cui all'articolo 3 è valutato sulla base di diversi parametri essenziali: l'adeguatezza delle misure investigative, la rapidità dell'indagine e l'indipendenza dell'indagine. Tali requisiti si applicano all'intero procedimento, compresa la fase di giudizio (*M.A. c. Slovenia*, n. 3400/07, § 48, 15 gennaio 2015, e *Kosteckas c. Lituania*, n. 960/13, § 41, 13 giugno 2017). Questi parametri sono collegati tra loro e, considerati congiuntamente, consentono di valutare il grado di efficacia dell'indagine. È alla luce di questo obiettivo di efficacia dell'indagine che deve essere valutata qualsiasi questione in materia, compresa quella della rapidità e della ragionevole diligenza. La Corte constata infatti che, nel caso di specie, esiste un nesso evidente tra il ritardo e l'efficacia complessiva dell'indagine. Come già affermato in precedenza (paragrafo 110), nel caso di specie il ritardo ha aggravato la vulnerabilità della vittima e compromesso l'efficacia della tutela giudiziaria, tenuto conto che sono trascorsi quattro anni prima della conclusione del procedimento penale. Nelle circostanze del caso di specie, non si può ritenere che le autorità italiane abbiano agito con sufficiente tempestività e ragionevole diligenza.

113. Inoltre, la Corte ritiene che le conclusioni raggiunte dal tribunale siano discutibili. A tal proposito, rileva che il tribunale ha concluso che le molestie, le aggressioni, le telefonate incessanti, il controllo del telefono della ricorrente, le registrazioni video effettuate con telecamere installate nella casa o ancora la privazione del sonno mediante l'esposizione

alla luce costante fossero semplici «cattiverie» di G.C. nei confronti della ricorrente, che rientravano nel contesto della loro separazione.

Il tribunale ha concluso che il comportamento di G.C. nei confronti della ricorrente, sebbene oggettivamente molesto e aggressivo, era principalmente motivato dal risentimento legato alla fine della loro relazione e dalle tensioni relative alla custodia del figlio e alla proprietà condivisa della casa. Ha ritenuto che tali comportamenti fossero più espressioni di un conflitto e di risentimento che atti di maltrattamento sistematico e che la ricorrente non fosse stata ridotta a uno stato di sottomissione psicologica (paragrafo 44 sopra). Ha constatato che durante il periodo di convivenza forzata la vittima aveva subito una profonda sofferenza emotiva, confermata da diversi testimoni, ma che dopo la cessazione della convivenza i comportamenti di G.C. non potevano più essere tecnicamente definiti come minacce o molestie (paragrafo 45 sopra).

Per quanto riguarda l'accusa di lesioni personali, il tribunale ha stabilito che G.C. non aveva negato l'esistenza di un contatto fisico tra lui e la ricorrente il 29 aprile 2018. Tuttavia, da un lato, ha ritenuto che il clima di forte conflittualità che regnava tra le parti richiedesse un elevato grado di credibilità e di dettaglio nelle loro dichiarazioni, nonché una grande coerenza negli elementi addotti a sostegno dei fatti denunciati, che nel caso di specie mancavano. D'altra parte, secondo il tribunale, il trauma constatato dai medici non era specificamente imputabile al comportamento denunciato dalla ricorrente (paragrafo 47 sopra).

Secondo la Corte, mettendo in dubbio la credibilità della ricorrente senza una motivazione sufficiente, nonostante la presentazione da parte di quest'ultima di un certificato medico redatto in regime di urgenza immediatamente dopo i fatti denunciati, il tribunale ha anche contribuito a screditare la testimonianza della ricorrente in quanto vittima di violenza domestica (paragrafo 59 sopra).

114. La Corte non è inoltre convinta che tali conclusioni siano tali da produrre un effetto dissuasivo idoneo a porre fine a un fenomeno grave come la violenza domestica. Osserva che l'accusa di maltrattamenti è stata respinta in quanto il tribunale era giunto alla conclusione che non vi fosse stato un comportamento abitualmente abusivo da parte di G.C. Pur ammettendo che le azioni di G.C. avevano causato una profonda sofferenza alla ricorrente, il tribunale le ha interpretate non come atti di maltrattamento sistematico, ma come manifestazioni di conflitto e risentimento, che ha qualificato come semplici «cattiverie».

115. La Corte sottolinea inoltre la particolare diligenza richiesta nel trattare le denunce di violenza domestica e ritiene che le specificità dei fatti di violenza domestica, come riconosciute dalla Convenzione di Istanbul, debbano essere prese in considerazione nell'ambito dei procedimenti interni (*P.P. c. Italia*, citato sopra, § 46).

116. A questo proposito, la Corte rileva che il Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne ha evidenziato alcune problematiche in Italia (cfr. paragrafo 60 sopra). Ha raccomandato allo Stato di incoraggiare la denuncia degli atti di violenza nei confronti delle donne e delle ragazze, ricordando alla popolazione che la violenza di genere costituisce un reato e combattendo la sua legittimazione sociale. Il Comitato ha inoltre raccomandato l'organizzazione di attività obbligatorie e continue di rafforzamento delle capacità destinate ai magistrati di tribunale e di procura, agenti di polizia e altri responsabili dell'applicazione della legge, affinché gli atti di violenza di genere, in particolare gli atti di violenza sessuale e domestica nei confronti delle donne, siano oggetto di indagini, procedimenti giudiziari e condanne degli autori e affinché l'applicazione delle misure di protezione sia debitamente garantita e controllata, con sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto.

Allo stesso modo, nel suo ultimo rapporto sull'Italia, il GREVIO (paragrafo 58 sopra) ha specificatamente sottolineato che, contrariamente a un'interpretazione della Convenzione di Istanbul secondo cui la ripetizione di atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica non costituisce un elemento essenziale per caratterizzare la violenza, i tribunali italiani, basandosi sull'articolo 572 del codice penale, continuano a richiedere una dimensione abituale per qualificare il reato di maltrattamenti in famiglia.

117. La Corte condivide quindi le preoccupazioni del GREVIO circa l'esistenza di una pratica giudiziaria molto diffusa che consiste nel respingere sistematicamente il carattere abituale di un comportamento violento ripetitivo quando questo è concentrato in un breve periodo di tempo, quando i fatti si verificano alla fine di una relazione, senza precedenti dichiarati, e vengono quindi attribuiti a un semplice "stato di rabbia" passeggero, o che la vittima ha manifestato una resistenza attiva, portando i tribunali a riqualificare le violenze come "conflitto coniugale".

118. La Corte ricorda inoltre che il GREVIO ha rilevato nel trattamento giudiziario della violenza domestica il persistere di stereotipi pregiudizievole, situazione che si traduce in particolare in una tendenza sistematica, in primo luogo, a ridurre la violenza all'interno della coppia a semplici «conflitti» e, quindi, a considerare a priori entrambe le parti responsabili della violenza, ignorando il differenziale di potere generato dalla violenza stessa, in secondo luogo, ad aderire a rappresentazioni stereotipate che presentano le relazioni intime come necessariamente strutturate attorno a rapporti di sovrnanza/sottomissione e, in terzo luogo, a presumere automaticamente che la vittima, se è all'origine della separazione, cerchi di vendicarsi, di ottenere un risarcimento o di punire il proprio partner. La Corte osserva che tutte le constatazioni sopra citate valgono per il caso in esame; con il loro approccio, le autorità italiane, in particolare i tribunali, hanno ignorato la complessa dinamica della violenza domestica.

119. In particolare, le autorità non hanno compiuto sforzi seri per ottenere una visione globale della situazione della ricorrente, come invece richiesto in questo tipo di casi (*J.I. c. Croazia*, n. 35898/16, § 99, 8 settembre 2022). Nelle circostanze del caso, una valutazione corretta avrebbe dovuto includere un'analisi dell'intero comportamento molesto di G.C., comprese le accuse di violenza psicologica e fisica, di ostacolo all'esercizio del diritto di visita della ricorrente e di violenza economica, nonché le accuse di violazione informatica della privacy relative all'intrusione nel computer della vittima (*Buturugă c. Romania*, n. 56867/15, § 74, 11 febbraio 2020), piuttosto che un esame di eventi o fatti isolati gli uni dagli altri. Il tribunale non ha dimostrato alcuna consapevolezza delle caratteristiche particolari dei casi di violenza domestica (*P.P. c. Italia*, citato sopra, § 50).

120. La Corte conclude che, tenuto conto del modo in cui hanno trattato gli elementi sottoposti loro che riferivano di violenze coniugali perpetrate nei confronti della ricorrente – e in particolare della loro incapacità di garantire che l'autore dei fatti fosse perseguito e, se del caso, punito senza indebito ritardo –, le autorità interne non hanno tenuto conto, nell'ambito dell'indagine penale, del problema specifico della violenza domestica.

In particolare, la Corte non può che constatare che:

- il procedimento penale dinanzi al tribunale di Civitavecchia è durato quattro anni e che si sono succeduti quattro giudici;

- il tribunale ha ritenuto che i comportamenti di G.C. nei confronti della ricorrente, sebbene oggettivamente molesti e aggressivi, fossero più l'espressione di un conflitto e di un risentimento che atti di maltrattamento sistematico, e che la ricorrente non fosse stata ridotta a uno stato di sottomissione psicologica. Non è stata effettuata alcuna valutazione approfondita delle accuse di violenza psicologica e fisica, di ostacolo all'esercizio del diritto di visita della ricorrente e di violenza economica;

- per assolvere G.C. dal reato di lesioni personali, il tribunale ha messo in dubbio la credibilità della ricorrente senza una motivazione sufficiente, nonostante la presentazione da parte di quest'ultima di un certificato medico redatto in regime di urgenza immediatamente dopo i fatti denunciati.

121. La Corte ritiene che, agendo in tal modo, le autorità interne abbiano mancato al loro obbligo di dare una risposta proporzionata alla gravità dei fatti denunciati dalla ricorrente. Essa rileva inoltre che la ricorrente non ha potuto presentare ricorso contro la sentenza, poiché la sua richiesta è stata respinta dalla procura.

122. Ne consegue che, nelle circostanze particolari del caso di specie, tenuto conto del pericolo sociale specifico rappresentato dalla violenza contro le donne e della necessità di combatterla con azioni efficaci e dissuasive, lo Stato, nella sua risposta alla violenza subita dalla ricorrente, non ha adempiuto in modo sufficiente al suo obbligo procedurale di garantire che le violenze da lei subite fossero trattate in modo adeguato.

στ) Conclusioni

123. Le considerazioni che precedono (paragrafi 107 e 122 sopra) sono sufficienti per consentire alla Corte di concludere che, nel caso di specie, vi è stata violazione degli obblighi positivi che incombono allo Stato convenuto ai sensi degli articoli 3 e 8 della Convenzione.

## II. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

124. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione:

«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non consente di eliminare in modo completo le conseguenze di tale violazione, la Corte concede alla parte lesa, se del caso, un equo soddisfacimento».

### A. Danno

125. La ricorrente chiede 30.000 euro (EUR) a titolo di risarcimento del danno morale che ritiene di aver subito.

126. Il Governo contesta le pretese della ricorrente.

127. La Corte constata che la ricorrente ha manifestamente provato angoscia e sofferenza a causa delle violenze domestiche subite e dell'inadempimento da parte delle autorità del loro obbligo positivo di adottare misure adeguate e di condurre un'indagine efficace. Decidendo in via equitativa, essa concede alla ricorrente 15.000 EUR a titolo di risarcimento del danno morale subito.

### B. Spese e costi

128. A sostegno delle sue richieste, la ricorrente chiede il rimborso di 10 000 EUR a titolo delle spese sostenute per il procedimento dinanzi alla Corte.

129. Il Governo si oppone a tali richieste.

130. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso delle spese e dei costi solo nella misura in cui ne siano accertati la realtà, la necessità e il carattere ragionevole. Nel caso di specie, tenuto conto dei documenti in suo possesso e dei criteri sopra menzionati, la Corte ritiene ragionevole concedere alla ricorrente la somma richiesta, oltre a qualsiasi importo eventualmente dovuto su tale somma a titolo di imposta.

PER TALI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

1. *Dichiara* ricevibile il ricorso;
2. *Dichiara* che vi è stata violazione degli articoli 3 e 8 della Convenzione;

3. *Dichiara*

- a) che lo Stato convenuto deve versare alla ricorrente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza sarà diventata definitiva ai sensi dell'articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme,
  - i. 15 000 EUR (quindicimila euro), più qualsiasi importo dovuto su tale somma a titolo di imposta, a titolo di risarcimento del danno morale;
  - ii. 10 000 EUR (diecimila euro), più qualsiasi importo eventualmente dovuto su tale somma a titolo di imposta dalla ricorrente, a titolo di spese e interessi;
- b) a partire dalla scadenza di tale termine e fino al pagamento, tali importi saranno maggiorati di un interesse semplice ad un tasso pari a quello della linea di credito marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali;

4. *Respinge* la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Redatto in francese, comunicato per iscritto il 23 settembre 2025, ai sensi dell'articolo 77, paragrafi 2 e 3, del regolamento.

Ilse Freiwirth  
Cancelliere

Ivana Jelić  
Presidente